



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE n. 6 del 12-2-2015

Oggetto: Definizione della controversia I.
s.p.a.

i c/ TELECOM

L'anno 2015 addì 12 del mese di febbraio, nella propria sede di Via Paolo Lembo, 40 – Bari, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni nelle persone dei sigg.

		Pr.	Ass.
Felice Blasi	Presidente	X	
Antonia Daloiso	Vice presidente	X	
Elena Pinto	Vice presidente		X
Stefano Cristante	componente	X	
Adelmo Gaetani	componente	X	

IL COMITATO

Nella riunione del 12 febbraio 2015:

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 ed in particolare, l'art 1, comma 13, che definisce i Comitati Regionali per le Comunicazioni quali organi funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per le esigenze di decentramento sul territorio;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle Comunicazioni elettroniche”;

Vista la legge della Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3 recante “L'istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)”;

Visto l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Consiglio regionale e il Comitato regionale per le comunicazioni in data 21 novembre 2006, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

Vista la Delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", di seguito "Regolamento";

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori."

Vista l'istanza dell'utente [redacted] presentata in data 07/10/2013 ;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. La posizione dell'istante

La ditta "[redacted]", in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. [redacted], intestataria dell'utenza telefonica n. [redacted], contesta l'erroneo inserimento da parte della società Telecom Italia S.p.a. dei dati relativi alla predetta utenza negli elenchi telefonici per l'anno 2013/2014.

In particolare l'istante ha rappresentato di aver stipulato in data 8.10.2012 un contratto telefonico con un agente Telecom di zona, che prevedeva l'inserzione negli elenchi telefonici dei seguenti dati: "[redacted]" con numero [redacted].

Tuttavia negli elenchi telefonici in questione si verificava un errore di inserimento: invece del numero di utenza fissa dell'attività commerciale del sig. [redacted] veniva inserito il numero della sua abitazione ([redacted]).

Rassegnando le proprie conclusioni il sig. [redacted] chiedeva pertanto:

- un indennizzo ex artt. 10 e 12 della Delibera n. 73/11/Cons;
- l'emissione da parte della società Telecom dell'errata corrige dell'elenco abbonati relativo all'anno 2013/2014;
- il rimborso delle spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore

La società Telecom Italia, depositava, entro il termine prescritto, rituali memorie difensive nelle quali deduceva quanto segue: "Il cliente è rientrato in Telecom Italia in data 16.11.2012. Il reclamo



del cliente e' stato definito infondato con lettera nella quale indichiamo che la mancata inserzione è da attribuirsi a Seat. Nei sistemi informativi l'inserimento è corretto".

Telecom Italia chiedeva pertanto il rigetto di ogni richiesta di indennizzi e/o danni avanzati nei propri confronti.

3. Motivazione della decisione

Si rileva anzitutto che, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, l'oggetto della pronuncia è limitato agli eventuali rimborsi o indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

Pertanto, la richiesta formulata dall'utente nei confronti del gestore Telecom, di emettere apposita nota di *errata corrige* nell'elenco abbonati relativo all'anno 2013/2014 non può essere accolta.

Per quanto concerne la richiesta di indennizzo ex art. 10 e 12 della Delibera 73/11/cons, anch'essa non può trovare accoglimento.

Dalla disamina dei fatti e dei documenti in atti allegati (cfr. schermata prodotta da Telecom Business Siebel Communication- Dati in elenco) emerge infatti che la società Telecom ha fornito prova di aver correttamente dato seguito all'espletamento della richiesta di inserimento dati nell'elenco telefonico comunicando l'esatto numero da inserire :

A seguito della esperita istruttoria e a alla luce di tutto quanto esposto:

RILEVATO che la società Telecom Italia S.p.A. ha prodotto documentazione probatoria attestante la regolare e corretta gestione del cliente;

si ritiene di non dover accogliere le richieste formulate dall'istante.

4. Conclusioni

In considerazione di quanto esposto in premessa, il Comitato a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Il rigetto delle richieste formulate dall'utente.

Il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Ai sensi dell'art.135, comma 1, lett.b del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile sul sito web dell'Autorità (www.agcom.it).

Il Responsabile del provvedimento

(Dott. Nicola Scelsi)

Il Presidente

(Felice Blasi)



La presente copia composta
di n° 4 (quattro) pagine
è conforme all'originale esistente
agli atti di questo Ufficio.

La P.P. Delegata
"Conciliazioni e Definizioni controversie"
dott. Nicola Scelsi